

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI
Approvato con delibera C.C. n.26 del 26/04/2004

FINALITÀ DEL SERVIZIO E RESPONSABILITÀ DELL'ORGANIZZAZIONE

ART. 1

Al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che si frappongono alla partecipazione di ogni cittadino alla comunità scolastica e ne ostacolano il pieno sviluppo della persona, il Comune interviene per promuovere le condizioni per l'effettiva generalizzazione del diritto allo studio sull'infanzia e all'assolvimento dell'obbligo scolastico mediante l'organizzazione del servizio di trasporto scolastico.

ART. 2

La responsabilità dell'organizzazione dei servizi di trasporto alunni compete al Responsabile dell'Area nella quale il servizio ricade.

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI

CAP. 1 - DESTINATARI SPECIFICI

ART. 1

Destinatari del servizio di trasporto sono gli alunni delle scuole insistenti sul territorio comunale di Pagnacco, scuola materna pubblica e privata, scuola elementare e scuola media associata in possesso dei requisiti di seguito indicati.

CAP. 2 - REQUISITI, PRESUPPOSTI E MODALITÀ PER L'ACCESSO AL SERVIZIO DI TRASPORTO ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE DI PAGNACCO DA E PER I SINGOLI PLESSI

ART. 2

È consentito l'accesso al servizio di trasporto da e per la scuola, dietro esplicita richiesta, agli alunni in possesso dei seguenti requisiti:

- a) tutti gli alunni della scuola materna statale e non statale residenti nel Comune;
- b) tutti gli alunni della scuola elementare statale residenti nel Comune in zone periferiche (1);
- c) tutti gli alunni della scuola media statale residenti nel Comune in zone periferiche (1) o non servite da mezzi pubblici nei limiti delle concrete possibilità di gestione;
- d) possono inoltre accedere al servizio di trasporto gli alunni che non possiedono i suddetti requisiti ma che risiedono lungo i percorsi previsti limitatamente al rispetto dei tempi di percorrenza e alla capienza dei mezzi;
- e) gli alunni abitanti in Comuni diversi da Pagnacco, a condizione che nella richiesta, sottoscritta dai Genitori venga indicata la località ove deve essere accompagnato l'alunno e la persona o persone alle quali deve essere lasciato in consegna (nonni, zii, ecc.) e a condizione che venga allegata l'autorizzazione del Sindaco del Comune in cui dimora l'alunno (2).

(1) si considera zona periferica quella a distanza di percorso oltre 500 m dall'ubicazione della scuola.

(2) la richiesta e l'autorizzazione del Sindaco di residenza nel caso di alunni residenti in altri Comuni una volta prodotte sono da considerarsi valide per tutti gli anni di frequenza dell'alunno dei plessi scolastici insistenti sul territorio comunale.

ART. 3

Ad ogni utente del servizio di trasporto l'Ufficio Istruzione e cultura rilascia un apposito tesserino, da valere per l'intero anno scolastico, su cui vengono registrati i versamenti effettuati e che deve essere tenuto regolarmente aggiornato.

L'utente quando usufruisce del servizio deve avere con sé il tesserino per mostrarlo al personale incaricato del servizio di accompagnamento o delegato dall'Ufficio Istruzione.

ART. 4

I presupposti per l'accesso al servizio di trasporto sono:

- a) la presentazione della domanda all'Ufficio Istruzione e cultura entro il 30 giugno precedente il primo anno scolastico per cui viene richiesto il servizio, su appositi moduli predisposti e disponibili presso l'ufficio stesso (3). Le domande presentate successivamente a tale data troveranno accoglimento fino all'esaurimento dei posti omologati sul mezzo che svolge il servizio, dopo di che verranno poste in lista di attesa e saranno esaudite man mano che si renderanno disponibili i posti sullo stesso;
- b) regolare versamento della quota di contributo, deliberata dalla Giunta comunale, da effettuarsi entro i primi quindici giorni del mese cui il versamento si riferisce presso la Tesoreria Comunale dietro rilascio di regolare ricevuta e annotazione su apposito registro e sul tesserino di cui al precedente art. 3.

(3) qualora l'alunno preveda l'utilizzo dello scuolabus per tutto l'arco degli studi nelle scuole di Pagnacco e lo dichiari nella domanda, la stessa presentata il primo anno resterà valida e si considererà riconfermata per gli anni successivi con il solo versamento di cui alla lettera b).

CAP. 3 - MODALITÀ DI GESTIONE DEL SERVIZIO

ART. 5

Il servizio di trasporto viene svolto con mezzi in regola con la normativa vigente in materia ed autisti fisicamente idonei e in possesso dei requisiti di legge, sia mediante appalto a terzi, sia in economia con personale e mezzi propri.

ART. 6

Entro il 31 agosto l'Ufficio competentei predispone il piano annuale provvisorio di trasporto con l'indicazione delle fermate e degli orari sia per l'andata che per il ritorno, nonché degli orari di arrivo e partenza dai plessi scolastici .

Detto programma può essere predisposto, eccezionalmente, anche dopo il 31 agosto purché venga assicurato l'inizio del servizio fin dal primo giorno di scuola.

ART. 7

Il servizio di accompagnamento, di vigilanza e di sorveglianza durante il trasporto obbligatorio per i minori nel servizio a porte chiuse, viene effettuato per tutto il percorso compreso tra l'abitazione e la scuola e viceversa, direttamente con proprio personale o mediante appalto di servizio, o mediante volontariato sociale.

Gli alunni della scuola materna verranno presi e riconsegnati solo presso le proprie abitazioni o in altro luogo espressamente specificato dai genitori ed in presenza di persone da essi delegate.

ART. 8

Il personale addetto alla sorveglianza in servizio sullo scuolabus provvede ad accogliere gli alunni al mezzo mentre l'accompagnamento dal cancello del plesso fino allo scuolabus e viceversa, compete agli insegnanti od operatori scolastici.

ART. 9

In caso di variazione di orario sia in entrata che in uscita dei vari plessi, se tempestivamente comunicata all'Amministrazione comunale, l'Ufficio competente provvederà alle necessarie modifiche, purché queste non incidano sull'organizzazione generale del servizio.

CAP. 4 - MODALITÀ DI UTILIZZO DEL SERVIZIO

ART. 10

Non potranno essere accolti sul mezzo gli alunni che si presentino in luoghi diversi da quelli prestabiliti, ovvero non siano alle fermate all'orario previsto e comunicato. Rispetto al percorso di andata l'Amministrazione è responsabile degli alunni trasportati dal momento della salita sul mezzo fino al momento dell'ingresso a scuola con la presa in carico da parte del personale di custodia; relativamente al percorso di ritorno, l'Amministrazione comunale dal momento della salita sul mezzo fino alla discesa dal mezzo con la presa in carico da parte del genitore o di persona adulta delegata, il cui nominativo deve essere preventivamente comunicato all'Amministrazione Comunale. In caso di assenza alla fermata del genitore o della persona adulta delegata, l'alunno sarà condotto dall'autista dello scuolabus presso il Comando di Polizia Municipale, dove i genitori o i loro delegati potranno riprenderli secondo le modalità e gli orari stabiliti dal Dirigente all'inizio dell'anno. Si precisa che la presa in carico da parte del genitore o da parte di persona adulta delegata è assolutamente necessaria e non eludibile essendo stata da ultimo confermata con sentenza della Corte di Cassazione n° 2380 del 19/02/2002 che riprende ed integra la norma dell'articolo 2043 del Codice Civile.

Nell'ipotesi di eventuali successive analoghe inadempienze da parte dei medesimi genitori o dei loro delegati l'Amministrazione Comunale potrà valutare la possibilità di sospendere il servizio nei confronti dell'iscritto.

I genitori e/o tutori che stabiliscono fra loro di fare dei turni settimanali per ricevere alla fermata più bambini e/o ragazzi, devono menzionarlo nella loro richiesta al Dirigente del servizio, specificando i nominativi degli adulti accompagnatori e dei minori coinvolti. Uno di

questi adulti dovrà sempre essere alla fermata (anche in caso di eventuale assenza del proprio figlio) e farsi carico di tutte le responsabilità connesse con tale mansione, esonerando l'Amministrazione e gli autisti degli scuolabus da eventuali responsabilità, in quanto il quel momento l'adulto delegato svolge le funzioni di genitore di tutti i minori di cui ha la delega.

Durante gli spostamenti gli alunni utenti del servizio devono tenere un comportamento corretto evitando spinte ed accalcamenti durante la salita e la discesa.

Una volta saliti sul mezzo gli alunni devono immediatamente trovare posto a sedere prima che lo stesso si rimetta in movimento.

Durante il tragitto è assolutamente vietato alzarsi dal proprio posto, affacciarsi ai finestrini e creare schiamazzi per evitare disturbo e distrazione all'autista del mezzo.

È assolutamente vietato danneggiare i sedili ed i rivestimenti in genere del mezzo con scritte, tagli, incisioni, ecc.

E' assolutamente vietato consumare spuntini, snack, ecc, o bere durante il trasporto; compete agli accompagnatori il far rispettare le regole e gli stessi saranno ritenuti responsabili di eventuali danni qualora non si giunga all'individuazione dell'utente che ha commesso l'infrazione.

Approssimandosi la propria fermata, l'alunno non deve muoversi dal proprio posto a sedere fino a che il mezzo non si è fermato e, solo allora, può alzarsi ed avvicinarsi all'uscita.

Queste operazioni sono effettuate con il controllo e l'assistenza dell'accompagnatore, ove previsto, il quale deve anche aiutare gli alunni durante la salita e la discesa dal mezzo.

ART. 11

Ad un primo comportamento scorretto, tenuto dall'alunno e riferito dall'accompagnatore, fa seguito il richiamo verbale da parte del responsabile dell'Ufficio Trasporti.

Se il comportamento scorretto viene ripetuto farà seguito comunicazione scritta alla famiglia.

Il reiterato comportamento scorretto comporta la sospensione dalla fruizione del servizio, comminata dal dirigente responsabile dell'Ufficio, per un periodo proporzionato all'infrazione commessa.

Il comportamento gravemente scorretto nei confronti di altri utenti, dell'autista e dell'accompagnatore non prevede il richiamo verbale ma, accertata la gravità dell'infrazione, immediatamente l'ammonizione scritta e, se detto comportamento è ripetuto, immediata è la radiazione dalla fruizione del servizio.

La gravità della scorrettezza si valuta in ordine all'entità del rischio causato per l'alunno stesso e per gli altri passeggeri, nonché in quanto lesiva delle dignità altrui e quindi in grado di pregiudicare una tranquilla fruizione del servizio.

ART. 12

In caso di danni arrecati al mezzo, gli stessi saranno quantificati dal Dirigente responsabile e richiesti in pagamento ai genitori/tutori.

Il mancato pagamento della somma corrispondente, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, comporterà l'automatica esclusione dell'alunno dal servizio.

In caso di danni particolarmente gravi, l'esclusione dal servizio potrà essere disposta immediatamente, a prescindere dal pagamento degli stessi.

ART. 13

La frequenza al servizio deve essere regolare, in caso di prolungate assenze ingiustificate, per almeno un mese, è prevista la cancellazione dal servizio assegnando il posto ad eventuale altro richiedente che sia nella lista di attesa prevista dal precedente art. 4, lett. a).

Alla lista di attesa si attinge anche per integrare i posti resisi liberi a seguito di radiazioni comminate ai sensi dei precedenti artt. 11 e 12.

L'assenza deve essere giustificata con la presentazione di certificato medico o con una dichiarazione motivata dei genitori.

CAP. 5 - PARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AL COSTO ED EVENTUALI ESONERI

ART. 14

La Giunta comunale delibera all'inizio di ciascun anno scolastico, a valere per tutta la durata dello stesso, l'importo del contributo mensile fisso che ogni utente è tenuto a pagare a parziale copertura degli oneri fissi di trasporto derivanti all'Amministrazione comunale dall'organizzazione dei servizi.

ART. 15

Se richiesto, è previsto l'esonero dal pagamento – totale o parziale - del contributo per situazioni socioeconomiche particolarmente difficili documentate con relazione del Servizio Sociale, previa istruttoria e calcolo ISEE.

ART. 16

In presenza di situazioni socioeconomiche particolarmente difficili, emerse improvvisamente, l'esonero può essere concesso d'ufficio, per un periodo non superiore a 15 giorni.

Nel frattempo, sarà dato corso all'istruttoria di cui all'art. 15 per l'adozione delle determinazioni conseguenti.

ART. 17

L'utente che rinuncia per scritto al servizio, è esonerato dal versamento delle quote mensili di contributo a partire dallo stesso mese se la rinuncia è pervenuta al Comune entro i primi 5 giorni di quel mese; dal mese successivo se è invece pervenuta dopo i primi 5 giorni.

Se la rinuncia al servizio è per uno o alcuni mesi, di ciò è fatta annotazione sul tesserino. Se la rinuncia è definitiva, il tesserino viene ritirato.

CAP. 6 - UTENTI INADEMPIENTI

ART. 18

Se entro cinque giorni dalla scadenza prevista al precedente art. 4, lett. b), per il pagamento della quota di contributo non risulta che questo sia stato registrato, l'Ufficio istruzione sollecita per scritto, per posta ordinaria l'utente ritardatario, invitandolo a regolarizzare entro 15 giorni dal ricevimento.

Se il sollecito non sortisce alcun effetto, viene ripetuto con lettera raccomandata A.R. concedendo 5 giorni di tempo dal suo ricevimento per effettuare il pagamento. Decorsi infruttuosamente i 5 giorni, si procede all'iscrizione a ruolo della somma dovuta con il recupero anche delle spese postali oltre agli interessi di legge per ritardato pagamento.

ART. 19

Se l'utente reitera nell'inadempienza per il mese successivo, si procede alla sospensione temporanea dalla fruizione del servizio fino a che la posizione di inadempienza non venga sanata.

- CAP. 6 - REQUISITI, PRESUPPOSTI E MODALITÀ PER L'ACCESSO AL SERVIZIO DI TRASPORTO A SUPPORTO DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE, EXTRASCOLASTICHE, AUTORIZZATE DALL'AUTORITÀ SCOLASTICHE O PROGRAMMATE DAI COMUNI O DAGLI ALTRI ENTI LOCALI.

ART. 20

Realizzata la finalità primaria del servizio di trasporto scolastico, l'Amministrazione Comunale, compatibilmente con i mezzi a disposizione e nei limiti delle proprie risorse economiche, può disporre l'utilizzo dello scuolabus anche per le attività scolastiche, extrascolastiche autorizzate dalle autorità scolastiche o programmate dal Comune di Pagnacco o da altri enti locali interessati.

In tal caso possono utilizzare il servizio gli alunni frequentanti gli istituti scolastici siti nel territorio comunale di Pagnacco come di seguito:

- a) tutti gli alunni residenti nel Comune di Pagnacco;
- b) gli alunni, caso singolo (4), residenti in altri Comuni dietro presentazione di richiesta di utilizzo del servizio, accompagnata da autorizzazione del Sindaco di residenza (5),
- c) gli alunni residenti in altri Comuni, ed in particolare nei Comuni di Colloredo di M.A. e Moruzzo associati per la scuola media, a condizione che i rapporti fra gli enti locali interessati siano regolati in base a quanto previsto dal T.U. 267/2000.

Saranno soddisfatte le richieste delle istituzioni scolastiche, dando priorità alle uscite didattiche sul territorio comunale e Comuni limitrofi. Nel caso in cui l'uscita didattica richieda lo spostamento presso luoghi più distanti, sarà cura del Responsabile del servizio valutarne la fattibilità, e darne immediata comunicazione all'Istituzione Scolastica. Le attività sopra descritte possono svolgersi anche nei periodi di sospensione delle attività didattiche. Le Istituzioni Scolastiche predispongono all'inizio di ogni anno scolastico un piano delle uscite didattiche e lo inviano possibilmente entro il 15 ottobre (e comunque

antecedentemente la prima uscita) al Responsabile del servizio scuolabus che ne garantisce l'attuazione nei limiti indicati dalla Giunta Comunale con apposita delibera. Nella predisposizione della programmazione delle uscite, dovrà essere riconosciuta una priorità alle uscite che rientrano o si collegano a progetti inseriti nei Piani dell'Offerta Formativa predisposti in collaborazione con l'Ente Locale. In ogni caso nell'imminenza delle uscite programmate nel piano gite l'istituzione scolastica dovrà far pervenire, almeno 7 giorni prima, la richiesta per lo svolgimento dell'uscita dichiarando, il numero di alunni, suddiviso per residenza e per classe di frequenza, il nominativo degli accompagnatori responsabili, la data, l'ora di partenza e rientro ed ogni altra informazione utile al regolare svolgimento dell'uscita.

(4) si considera "caso singolo" tutti quei casi in cui la famiglia ha scelto volontariamente di far frequentare al proprio figlio una scuola del territorio di Pagnacco.

Sono compresi in questi casi, pure gli alunni residenti nei Comuni associati per la scuola media, ma che frequentano le materne ed elementari.

Sono esclusi dai "casi singoli" gli alunni residenti nei Comuni di Colloredo M.A. e Moruzzo frequentanti la scuola media associata.

(5) la richiesta e l'autorizzazione del Sindaco di residenza nel caso di alunni residenti in altri Comuni una volta prodotte sono da considerarsi valide per tutti gli anni di frequenza dell'alunno dei plessi scolastici insistenti sul territorio comunale.